



COMUNE DI PREDORE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.17 del 6 maggio 2017

Sommario

TITOLO I	3
NORME GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Definizione di passo carrabile e accesso carrabile	3
TITOLO II	3
REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI.....	3
Art. 3 Autorizzazioni per l'apertura	3
Art. 4 Dimensioni dei passi carrai	4
Art. 5 Ufficio comunale competente	4
Art. 6 Spese e cauzione.....	4
Art. 7 Formalità del provvedimento autorizzatorio	4
TITOLO III	5
AUTORIZZAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI	5
Art. 8 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	5
Art. 9 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.....	5
Art. 10 Durata dell'autorizzazione.....	5
Art. 11 Revoca dell'autorizzazione	5
Art. 12 Rinuncia all'autorizzazione	5
Art. 13 Obblighi per il titolare della autorizzazione.....	5
Art. 14 Diniego di autorizzazione.....	6
TITOLO IV	6
DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRAI	6
Art. 15 Passi carrabili preesistenti	6
Art. 16 Passi carrabili a servizio di attività produttive.....	6
TITOLO V	7
CANONE DI CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI	7
Art. 17 Pagamento canone	7
Art. 18 Sanzioni.....	7
TITOLO VI	7
NORME TRANSITORIE FINALI.....	7
Art. 19 Norma di prima applicazione.....	7
Art. 20 Norma finale di rinvio	7
Art. 21 Disposizioni finali e abrogazioni	7

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione, la modifica e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 16 dicembre 1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

3

Art. 2 Definizione di passo carrabile e accesso carrabile

(Art. 3 punto 37 del Codice della strada)

1. Per “passo carrabile” – o carraio - s’intende l’accesso dalla via pubblica ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.

2. Si definiscono accessi:

a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

b) le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico. (art. 44 Regolamento Codice della Strada)

Si considera passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l’apposito segnale di cui alla figura II. 78 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Quando non sussistono le caratteristiche di cui al comma precedente, l’apertura è definita “accesso” ed il divieto di sosta nella zona antistante con posizionamento del relativo segnale è subordinato a espressa richiesta del proprietario.

TITOLO II

REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 3 Autorizzazioni per l’apertura

(art. 46 DPR 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli già esistenti, sulle strade di proprietà comunale è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune. L’autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della strada - d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento d’esecuzione - D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495

2. I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti condizioni:

a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale; 3

d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nella lettera b), deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;

e) I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni;

3. Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.

4. I passi carrabili dovranno di norma essere dotati di arretramento (nel caso sia impossibile arretrare il cancello a causa delle ridotte distanze dai fabbricati o per altri motivi) dovrà essere installato il dispositivo di apertura automatico del cancello stesso.

5. I passi carrabili debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale.

6. Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato mediante apposito segnale stradale conforme a quello previsto nella figura II.78 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 4 Dimensioni dei passi carrai

I passi carrai devono avere una larghezza d'accesso di dimensione superiore a un minimo di metri 2,00.

Art. 5 Ufficio comunale competente

1. L'istruttoria delle domande e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è a cura del Corpo di Polizia Locale.

2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria.

3. Il responsabile del procedimento avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Il responsabile del procedimento può effettuare sopralluoghi congiuntamente agli operatori di Polizia Locale qualora lo ritenesse necessario.

Art. 6 Spese e cauzione

1. Per ogni domanda rivolta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 7 Formalità del provvedimento autorizzatorio

1. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata dell'autorizzazione.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 8 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per presentare la richiesta di autorizzazione per l'apertura di un passo carraio è necessario essere proprietario dell'immobile o legale rappresentante della ditta interessata, la quale, a sua volta, deve essere proprietaria dell'immobile.

Art. 9 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione/regolarizzazione dell'accesso carraio avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda di cui all'art. 9 redatta su apposita modulisitica, predisposta dagli uffici competenti;
- b) attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico;

Art. 10 Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione del passo carrabile ha validità a tempo indeterminato sempre che permangano le conformità alla legge, al presente regolamento e sue modifiche e integrazioni e non vengano apportate variazioni al passo carraio.

Art. 11 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. L'autorizzazione può essere revocata, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate violazioni alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla data di scadenza relativa previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data di revoca.

3. Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di due anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 12 Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia dell'autorizzazione al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia alla stessa, il titolare è tenuto al pagamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 13 Obblighi per il titolare della autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio comunale competente qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso o qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito al passo carraio.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio comunale competente, qualsiasi danneggiamento smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà

anche produrre copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Forze di Polizia.
4. Per l'ottenimento di un nuovo segnale stradale dovrà formulare richiesta al Corpo di Polizia Locale, previo pagamento del solo costo del segnale nel caso in cui l'autorizzazione già rilasciata non sia scaduta.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione dell'Autorità.

6. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di realizzare il passo carraio e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e delle opere stradali, nel caso di cessazione o di rinuncia alla stessa. La esecuzione dei lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente ufficio tecnico comunale.

Art. 14 Diniego di autorizzazione

1. L'autorizzazione ai passi carrai può essere negata quando ciò comporti pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

TITOLO IV

DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRAI

Art. 15 Passi carrabili preesistenti

1. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni, secondo tempi e modalità previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento d'esecuzione.

2. Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o dell'incompatibilità architettonica, paesaggistica ed ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

3. Per i passi carrabili già esistenti alla data dell'entrata in vigore del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lettera a dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

4. Solo in casi eccezionali e per manifeste situazioni di particolare pericolo, saranno prescritte disposizioni di adattamento alle nuove norme.

Art. 16 Passi carrabili a servizio di attività produttive

1. In deroga alle condizioni di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) del presente regolamento, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di autoveicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e la distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico, e comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e quella pedonale.

TITOLO V

CANONE DI CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 17 Pagamento canone

1. Nel Comune di Predore vige l'esonero dal pagamento del canone così come previsto dalla Legge 28.12.1995 art. 1, comma 63, lett. a).

Art. 18 Sanzioni

1. Tutti coloro che realizzano o mantengono passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dagli art. 22, 26 e 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del e del relativo regolamento di esecuzione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 19 Norma di prima applicazione

Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

Art. 20 Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 21 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno dell'esecutività della delibera di consiglio comunale che lo approva.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia incompatibili con le prescrizioni di cui al presente regolamento.